

le DOSSIER



SUPPLEMENTO AL NUMERO 60 DI WE-WEALTH

IL TRUST IN ITALIA TUTTE LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI ASPETTANDO IL CONGRESSO



AGENDA

LA GUIDA PER CHI NAVIGA
NEL (COMPLICATO) MONDO
DEI TRUST

CASE STUDY

UNO STRUMENTO
VERSATILE:
TRE CASI ITALIANI

FISCO

IL CAMBIO DI ROTTA
SULLA FISCALITÀ

RIFORMA CARTABIA

LE NUOVE FUNZIONI
NOTARILI

LA GUIDA PER CHI NAVIGA NEL MONDO (COMPLICATO) DEI TRUST

Maurizio Lupoi presiede l'associazione di riferimento di questo istituto, che rappresenta un unicum nel panorama giuridico italiano. Il professore presenta il denso programma del congresso annuale, che si terrà a novembre, a Bologna

di Laura Magna

"Il trust è un caso eccezionale: non ci sono altre strutture giuridiche in Italia che per essere realizzate devono sottostare necessariamente a leggi straniere. Un unicum che richiede competenze amplissime e capacità di gestione delle complessità per i consulenti, siano essi avvocati, commercialisti o notai che si trovano ad affrontarlo". Per rendere il processo più agevole e ampliare le conoscenze sul tema, Maurizio Lupoi, professore emerito di sistemi giuridici comparati dell'Università di Genova, è stato tra i fondatori nel 1999 l'Associazione il Trust in Italia, di cui oggi è presidente. Il trust è un istituto giuridico con cui i beni di un soggetto vengono segregati per perseguire specifici interessi a favore di determinati beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato. I beni vengono gestiti da una persona (trustee) o da una società professionale (trust company). È uno strumento molto utile nelle successioni di aziende familiari, per esempio, per immaginare il

dopo di noi, tutelando eredi con disabilità; per riorganizzare strutture societarie. Ma è necessario saperli maneggiare. "I trust che operano in Italia sono soggetti a un diritto straniero perché non abbiamo una legge italiana che disciplini l'istituto - dice Lupoi - e quindi chi vuole istituire un trust deve seguire le regole di una legge straniera. Ma quale legge? I trust sono presenti in tantissimi ordinamenti, in Inghilterra, Usa, Caraibi, Canale della Manica. Nessuno può conoscere tutte queste leggi e comunque non basterebbe perché oltre a conoscere la norma è necessario sapere come funziona la giurisprudenza relativa, ovvero come la norma viene applicata". In generale il trust è un istituto giuridico di Common law che ha conquistato tutto il mondo "eppure molti paesi lo ostacolano, per esempio la Germania e la Spagna, dove dominano una visione e una cultura del diritto profondamente diverse che promana dal diritto romano. L'Italia è un'eccezione e come tale è citata da tutti".

L'associazione il Trust in Italia, nata per impulso dei Consigli Nazionali delle professioni maggiormente interessate - Dottori Commercialisti e esperti contabili, Forense, Notariato - ha l'obiettivo di promuovere lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche per mezzo di pubblicazioni, delle problematiche inerenti i trust in Italia, l'indagine comparativa, sostanziale e fiscale, sulle legislazioni straniere in materia di trust, la redazione di modelli di atti istitutivi di trust e di singole clausole, la discussione e l'approfondimento di applicazioni pratiche con i soci e con i pubblici uffici. Il 3 e 4 novembre si svolgerà a Bologna il Congresso Nazionale, un'occasione unica per fare il punto sulle ultime novità intorno allo strumento del trust, spaziando dalla fiscalità, alla procedura civile, ai profili penalistici, alle nuove funzioni notarili e al diritto estero (con tanto di casi reali). Diversi approfondimenti saranno poi dedicati ai temi relativi all'instestazione fiduciaria in Italia e in Ue, e in particolare al registro dei titolari effettivi. L'Associazione è oggi il migliore

“ Molti paesi ostacolano questo istituto di Common law, per esempio la Germania e la Spagna ”


centro di documentazione sui trust in Italia, attraverso il sito web, che offre ai soci informazioni su tutte le leggi straniere e tutta la giurisprudenza italiana sui trust; tutte le pronunce dell'Amministrazione finanziaria, numerosi esempi di atti istitutivi di trust e di formalità pubblicitarie, immobiliari e mobiliari. Ma soprattutto attraverso una rivista bimestrale, Trust e attività fiduciarie, l'unica specializzata su questi temi in un Paese non di Common law. "La rivista esce sia stampata sia in rete e consta di circa 180 pagine ogni numero - spiega Lupoi - La versione in rete è molto originale perché le sentenze che sono pubblicate sulle riviste giuridiche ad hoc richiedono noi forniamo un collegamento alla sentenza e possiamo così dedicare altre pagine a commentarla. L'obiettivo è mettere in condizioni di parità autore e lettore: in genere chiunque legga un articolo ne sa meno dell'autore, noi vogliamo far uscire il lettore da questa condizione di inferiorità perché gli articoli della rivista contengono collegamenti a tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate". La rivista è un punto di passaggio cruciale tra professionista e cliente e mondo del trust. Un mondo multiforme e complesso, nei cui meandri è difficile muoversi con agilità.

CHI È

Maurizio Lupoi

IL SUO RUOLO

Prof. emerito di sistemi giuridici comparati, Università di Genova



UNO STRUMENTO VERSATILE: TRE CASI ITALIANI

Maurizio Lupoi spiega le diverse funzioni del trust, illustrando alcuni esempi applicativi: dalla gestione della governance di un'azienda familiare alla tutela del patrimonio dell'imprenditore, fino alla risoluzione di un potenziale conflitto d'interesse nel campionato di serie A


di Laura Magna

SEMPLIFICARE LA GOVERNANCE

Quale funzione assolve un trust? Una, forse la principale ma non l'unica, è quella di preordinare le modalità di gestione efficace di aziende familiari la cui catena del controllo si fa complessa. "Abbiamo seguito - dice il professor Maurizio Lupoi - una grande impresa italiana posseduta da alcuni fratelli che hanno oltre 70 anni alle prese con il passaggio generazionale verso

figli, nessuno dei quali era interessato a gestire la società. È un gruppo solido, che distribuisce con regolarità dividendi, ma a forte rischio perché di fatto destinato a rimanere priva di guida. Con un trust, un trustee diverso dai figli prende in mano la gestione: il patrimonio entra nel veicolo e assicura la continuità

aziendale. Il trust consente di lasciare al trustee il controllo e allo stesso tempo di lasciare un'eredità ai figli. Oggi, infatti, per gestire una società non è necessario avere la maggioranza, la legge permette di avere azioni con diritti particolari, quindi il gestore anche con il 5% potrebbe avere il potere di nominare amministratori e assumere altri decisori cruciali".



TUTELARE IL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE

Un secondo caso è quello in cui un'azienda in difficoltà decide di chiedere un concordato per pagare i creditori e cercare di salvarsi. "In una situazione simile, l'imprenditore potrebbe offrire le proprie proprietà immobiliari o parte del proprio patrimonio per ripianare il debito - dice Lupoi - ma, se intesta i beni all'azienda

e questa fallisce perde tutto. Se non li conferisce, d'altronde, si limita a fare una promessa che non ha alcun valore. Ecco che viene in soccorso il trust: l'immobile viene conferito al veicolo e il trustee ne gestisce le sorti: se il tribunale autorizza, lo concede ai creditori come forma di pagamento, altrimenti lo restituisce al proprietario".



RISOLVERE UN CONFLITTO D'INTERESSI

Lupoi cita un terzo esempio di utilizzo del trust. Il caso è strano e riguarda il campionato italiano di Calcio.

Quando nella stagione 2021/22 la Salernitana ha conquistato la serie A ci si è trovati nella condizione,

proibita dalle regole federali, di coesistenza di due club appartenenti a un unico proprietario

nella stessa categoria.

"Claudio Lotito possedeva infatti metà della squadra campana e la Lazio - racconta Lupoi, che ha seguito direttamente anche questo caso - ha dovuto lasciare la proprietà della prima, affidandola, nel luglio 2021 a un trustee indipendente.

Il trustee ha nominato l'amministratore e si è fatto carico di vendere la squadra entro sei mesi: cosa avvenuta puntualmente nel mese di dicembre".



IL CAMBIO DI ROTTA SULLA FISCALITÀ

Lo scenario è mutato alla luce della circolare 34/E dell'Agenzia delle entrate: intervista ad Andrea Vasapoli, esperto in materia di trust e di pianificazione patrimoniale, fondatore e managing partner dello Studio Vasapoli & Associati

di Nicola Dimitri

Negli ultimi anni si è registrato un ricorso sempre più diffuso all'istituto del trust, il quale, per le sue caratteristiche intrinseche, si è rivelato essere uno strumento particolarmente efficace per rispondere a diverse esigenze, tanto delle famiglie quanto delle imprese.

Non è un caso se dall'utilizzo, per certi versi, più tradizionale del trust nell'ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, si è aperta la strada anche all'impiego di questo strumento nell'ambito di operazioni finanziarie, nelle procedure concorsuali e perfino nel campo regolamentare.

Tuttavia, benché il trust sia ampiamente riconosciuto non solo alla stregua di uno strumento polifunzionale (capace di rispondere a esigenze trasversali che involgono gli interessi tanto delle famiglie quanto delle imprese), ma anche quale strumento idoneo a garantire vantaggi fiscali, sono ancora diffusi gli atteggiamenti di diffiden-

za e sfiducia verso detto strumento.

E invero, per chiarire alcuni aspetti legati in particolare all'ambito fiscale, anche alla luce delle novità che da ultimo hanno investito l'istituto, si pensi alla nota circolare 34/E dell'Agenzia delle entrate. *We Wealth* ha interpellato il dott. Andrea Vasapoli, professionista con consolidata e riconosciuta esperienza in materia di trust e di pianificazione patrimoniale, fondatore e managing partner dello Studio Vasapoli & Associati, esperto de *Il Sole 24 Ore* nonché direttore scientifico, per tale editore, della rivista *Wealth Planning*.

Quali sono i vantaggi, non solo fiscali, del trust, anche in ottica comparativa rispetto ad altri strumenti, quali ad esempio le holding di famiglia?

I vantaggi del trust rispetto agli strumenti che offre il diritto societario, quali le holding di famiglia e le società con funzioni di "cassaforte", sono molteplici, in questa sede mi

preme evidenziarne due in particolare.

Il primo è rappresentato dal fatto che gli amministratori di una società possono impiegare il suo patrimonio solo per realizzare l'oggetto sociale, non per altro. Per cui se un socio "ha bisogno", tutto quello che si può fare è attribuire direttamente allo stesso una parte del patrimonio sociale, sotto forma di dividendi o di restituzione degli apporti. Quello che gli amministratori di una società non possono fare è di spendere il patrimonio sociale nell'interesse del socio. Non sempre, tuttavia, il socio che "ha bisogno" è in condizioni di ottenere la sua parte ideale del patrimonio sociale, sia perché magari è un socio di minoranza, sia perché talvolta non è in grado di badare a sé stesso o di amministrare efficacemente il proprio patrimonio, ovvero ancora è oggetto di aggressione patrimoniale da parte di terzi.

Il trustee (che amministra il fondo in trust), al contrario, non solo ove occorrente può attribuire parte o l'intero patrimonio del trust ai


“ Il trust si configura come un istituto particolarmente efficiente dal punto di vista fiscale ”

beneficiari, a seconda delle disposizioni dell'atto istitutivo, ma soprattutto può, anzi deve, impiegare il patrimonio nell'interesse dei beneficiari. Il patrimonio trasferito al trustee può quindi essere direttamente impiegato per fare fronte alle più disparate esigenze di vita dei beneficiari.

Inoltre, mentre la partecipazione nella società fa parte del patrimonio del socio e quindi può essere oggetto di aggressione da parte di terzi per i molteplici rischi di responsabilità civile ai quali chiunque di noi è esposto, quello trasferito in trust è un patrimonio separato e non può essere aggredito né dai creditori del disponente né dai creditori dei beneficiari. Il fondo in trust è perfettamente segregato e quindi indifferente ai "rischi della vita" sia del disponente sia dei beneficiari.

Da ultimo, ad oggi il trust è un istituto particolarmente efficiente dal punto di vista fiscale, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini delle imposte di successione e donazione e, in taluni casi, tale efficienza è massimizzata usando congiuntamente tale strumento insieme a quello societario.

In che termini il trust è uno strumento vantaggioso se impiegato nell'ambito del passaggio generazionale?



IL CAMBIO DI ROTTA SULLA FISCALITÀ

Con la circolare n. 34/2022 l'Agenzia delle Entrate si è finalmente allineata alla giurisprudenza delle Corte di Cassazione e alla migliore dottrina, portando così ad un quadro di certezza interpretative in merito al trattamento fiscale riservato ai trust

→ Il trasferimento in trust di una parte del proprio patrimonio consente di fruire di molteplici vantaggi in prospettiva del passaggio generazionale. In primo luogo, ad esempio, consente che tale patrimonio, seppur destinato a soddisfare le esigenze di più beneficiari, permanga unitario, evitando il frazionamento dello stesso che consegue invece all'istituto della successione necessaria. Inoltre, per patrimoni di una certa consistenza, è possibile pianificare la destinazione di tale patrimonio in un'ottica pluri-generazionale, quindi guardando anche al di là dei soli eredi diretti. Poiché le finalità del trust vengono dettate dal disponente, il trust è l'unico strumento che consente che tali finalità continuino a venire perseguite anche quando il disponente non ci sarà più. Altro aspetto, in genere molto apprezzato, è che l'utilizzo di tale strumento consente di far sì che del patrimonio familiare trasferito in trust in futuro possano beneficiare i soli discendenti del disponente e non altri.

Da ultimo, con il trust il pagamento dell'imposta di successione e di donazione è di fatto "sospeso" fino a quando il patrimonio del trust non viene definitivamente assegnato ai beneficiari. Ciò consente di rinviare nel tempo l'assolvimento di tale onere, magari per molte generazioni, risparmiando così peraltro il gravame fiscale che sarebbe dovuto ad ogni passaggio generazionale.

Quali sono le principali novità, a suo avviso, contenute nella circolare 34/E?

Con la circolare n. 34/2022 l'Agenzia delle Entrate si è finalmente allineata alla giurisprudenza delle Corte di Cassazione e alla migliore dottrina, portando così ad un quadro di certezza interpretative in merito alla fiscalità dei trust. È ora pacifico che il trasferimento del patrimonio dal disponente per formare il fondo del trust sconta solo l'imposta di registro in misura fissa, e in caso di immobili anche l'imposta ipocatastale sempre in misura fissa. Non vi sono più dubbi, anche per l'Agenzia, sul fatto che l'arricchimento soggetto ad imposta

di donazione si realizza solo nel momento in cui il patrimonio del trust viene attribuito in modo stabile ai beneficiari, con il regime impositivo in vigore in quel momento e guardando al rapporto di parentela esistente tra il disponente e i beneficiari. Anche ai fini delle imposte sui redditi il quadro si è chiarito in modo ampio, con una interpretazione ragionata che evita duplicazioni di imposizione. Il trust per il passaggio generazionale, che nella maggior parte dei casi sono "discrezionali" e "opachi", in linea generale scontano l'IRES (aliquota 24%) sui redditi che conseguono compresi i dividendi, l'imposizione sostitutiva del 26% sui capital gain, e nessuna altra imposta sui redditi è dovuta dai beneficiari nel momento in cui dal trust vengono attribuiti loro fondi tratti da tali redditi.

Oltre agli aspetti positivi, tra cui efficienza fiscale e versatilità nella pianificazione successoria, ci sono delle criticità che a suo modo di vedere occorre

“ I consulenti effettivamente esperti in materia di trust sono in verità pochissimi ”

considerare quando si parla di trust?

A mio avviso la principale criticità è rappresentata dall'enorme successo che i trust stanno incontrando, per la loro grande efficienza e duttilità, a fronte del fatto che consulenti effettivamente esperti in materia di trust sono in verità pochissimi. Il trust è un istituto complesso che richiede moltissimi anni di studio specialistico e interdisciplinare e tale competenza oggi è stata acquisita da un numero molto limitato di professionisti, penso in particolare a quelli che hanno superato il difficile esame per diventare Professionisti Accreditati dell'Associazione Il trust in Italia, dopo un rigoroso e lungo percorso di studi promosso dalla stessa Associazione.

La conseguenza è che molto spesso professionisti non adeguatamente competenti, non in grado peraltro di spiegare ai propri clienti non solo tutti i vantaggi ma anche i limiti di questo strumento, assecondano gli stessi redigendo atti istitutivi di trust con clausole (ad esempio prevedendo la ritenzione in capo al disponente di poteri troppo ampi relativi al patrimonio del trust) che creano moltissimi problemi se non addirittura la nullità di tali trust.

RIFORMA CARTABIA E VOLONTARIA GIURISDIZIONE: LE NUOVE FUNZIONI NOTARILI

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, riconosce competenze inedite ai notai che diventano figure alternative al giudice tutelare. *We Wealth* ne ha parlato con il notaio Matteo Gallione, membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Tra le nuove attività, spiega, c'è la possibilità di autorizzare un trust

di Nicola Dimitri

Come noto, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, a riforma della disciplina del processo civile (riforma Cartabia), ha introdotto, tra le altre cose, l'articolo 21. La norma in esame, a partire dalla sua rubrica "Attribuzione ai notai della competenza

in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione" riconosce nuove competenze ai notai i quali, per certi versi e in specifici ambiti, diventano figure alternative al giudice tutelare. Ne abbiamo parlato con il notaio Matteo Gallione Notaio, membro del Consiglio

CHI È
Matteo Gallione
IL SUO RUOLO
membro del Consiglio
Naz. del Notariato
con delega al Settore
Legislativo

→ Nazionale del Notariato con delega al Settore Legislativo. "La ratio che giustifica l'attribuzione di questi nuovi compiti ai notai - dice Gallione - risponde, per un verso, alla necessità di snellire i tempi della giustizia, attraverso il coinvolgimento di un soggetto "terzo e imparziale" quale il notaio, per un altro, per via della competenza riconosciuta all'intera categoria".

Più in dettaglio, di cosa si parla quando si rinvia alla volontaria giurisdizione?

Non vi è una nozione legislativa di volontaria giurisdizione e sono molteplici e diversi i procedimenti ricompresi in tale ambito. In dottrina, tradizionalmente, per "volontaria giurisdizione" s'intende l'insieme degli interventi dell'autorità giudiziaria che non hanno per oggetto la risoluzione di controversie originate da lesioni di diritti, attuali o potenziali, ma che sono rivolti a regolare determinate situazioni giuridiche indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi conflitto d'interessi fra soggetti diversi. Il panorama è estremamente variegato, tuttavia non mancano tratti essenziali comuni tra i quali ricordiamo: la mancanza di contenziosità e di coazione, la speditezza del procedimento, l'insussistenza del passaggio in giudicato. Inevitabilmente, l'assenza di una definizione normativa e il carattere residuale che è attribuito a questa nozione rispetto alla giurisdizione

contenziosa è fonte di notevoli incertezze sulla qualificazione giuridica della materia con conseguenti ricadute sul piano della disciplina applicabile. Sulla natura della volontaria giurisdizione si è molto dibattuto. In forza dell'attività in esame, contraddistinta dal fatto che il giudice non è chiamato a risolvere controversie relative a diritti o status, bensì a gestire interessi, sin da tempo risalente, si tende a ritenere, considerando il piano contenutistico, che sul piano oggettivo ci troveremmo nel campo della materia amministrativa, cui solo si prestano le forme giurisdizionali. Occorre in ogni caso puntualizzare che, come rimarcato con uno studio di carattere generale del CNN sulla riforma, anche qualora ci si muova nella prospettiva, fatta propria da una parte delle dottrine, tendente a riconoscere natura giurisdizionale all'attività di cui si discute, si tende comunque ad evidenziare come ci troviamo di fronte a funzioni giurisdizionali costituzionalmente non necessarie, ossia che il legislatore non deve necessariamente attribuire ad un giudice, ma che può, per ragioni di mera opportunità, attribuire a quest'ultimo in ragione delle garanzie che offre, sia sotto il profilo della terzietà ed imparzialità, che sotto il profilo delle competenze.

Come funziona la volontaria giurisdizione con il notaio,

chi sono i soggetti che la norma intende tutelare e quali i beni o "affari" oggetto della disciplina?

Con l'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 il legislatore ha assegnato al magistero notarile un ruolo di grande delicatezza nella protezione sia dei minori che degli adulti incapaci o comunque privi di autonomia, nonché nell'ambito dei beni ereditari. Più nel dettaglio, il legislatore ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria a rilasciare "le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari" (art. 21, comma 1). Ferma restando la forte innovatività dell'intervento legislativo in esame, il legislatore ha inteso comunque mantenere ferma la possibilità per la parte di rivolgersi al giudice, e non al notaio, così come tradizionalmente è sempre stato possibile fare per ottenere l'autorizzazione di legge; e ove abbia optato per il ricorso al notaio, anziché al giudice, di convocare comunque dinanzi a quest'ultimo un controllo

“ A differenza della richiesta al giudice, quella rivolta al notaio non incontra limitazioni territoriali ”

sull'operato del notaio. A differenza di quanto accade per la richiesta al giudice, la richiesta al notaio non incontra limitazioni territoriali, e potrebbe essere, dunque, rivolta a qualsiasi notaio della Repubblica italiana, fermo restando il requisito della territorialità della competenza notarile sancito dalla legge notarile. Per la delimitazione dell'ambito di applicazione della riforma introdotta dal legislatore (e, dunque, dei confini dell'autorizzazione notarile rispetto alle ipotesi riservate in via esclusiva al giudice tutelare) occorre far riferimento al primo e al settimo comma dell'art. 21. In forza di quanto disposto dal primo comma, il legislatore attribuisce una competenza estremamente ampia al notaio rogante, ricomprendendovi espressamente tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno ad oggetto beni ereditari o nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato, un soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno. È pertanto essenziale, dal punto di vista funzionale, tanto il legame esistente tra autorizzazione e la stipulazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata; inoltre occorre che vengano in rilievo o beni ereditari oppure soggetti sottoposti a misura di protezione. In forza di quanto disposto dal settimo comma, sono escluse dalla competenza notarile le autorizzazioni relative al promuovere, al

rinunciare, al transigere o al deferire la controversia alla giustizia arbitrale; esula altresì dal campo applicativo della autorizzazione notarile l'autorizzazione relativa alla continuazione dell'impresa commerciale. Al fine di rilasciare l'autorizzazione, il notaio deve svolgere un'attività istruttoria, la quale è prodromica e funzionale rispetto all'effettuazione della valutazione richiesta per stabilire se sussistono le condizioni cui la legge subordina il rilascio dell'autorizzazione. Inoltre, al notaio è conferito il potere, dai controversi confini, di determinare, nell'atto di autorizzazione, "le cautele necessarie per il reimpiego" nelle ipotesi in cui, "per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione" (art. 21, comma 3).

Quali sono i vantaggi per chi si rivolge ad un notaio e quali le criticità che un notaio può agevolmente risolvere a beneficio delle parti?

Il legislatore con la riforma in commento ha inteso favorire una deflazione del carico di lavoro dei magistrati, nello specifico in tema di volontaria giurisdizione, rendendo al contempo più celere l'iter relativo al conseguimento di determinate

autorizzazioni funzionali alla salvaguardia degli interessi di minori ed incapaci attraverso l'introduzione di un canale autorizzatorio notarile parallelo rispetto a quello giurisdizionale. La funzione della autorizzazione è di tutelare gli interessi che per varie ragioni non possono essere adeguatamente salvaguardare dai minori o dai soggetti sottoposti a protezione. In tal guisa l'apparato di garanzia tanto dei soggetti più fragili quanto delle situazioni riguardanti beni ereditari diviene più efficiente alla luce delle prerogative di terzietà e imparzialità, nonché delle competenze che contraddistinguono il magistero notarile. Parte della dottrina ha posto in luce come si tratti della migliore tutela delle persone sottoposte a misura di protezione. Infatti, i notai instaurano rapporti con i loro clienti, specie se abituali, conoscendo le dinamiche delle singole famiglie e le esigenze delle stesse; pertanto si ritiene che il notaio sia il soggetto di riferimento più idoneo per il rilascio o per il diniego di una autorizzazione. Indubbio vantaggio, specie nell'ottica dei soggetti più deboli, attiene inoltre alla riduzione dei tempi finalizzati ad ottenere l'autorizzazione. Possibili criticità potrebbero

“ Il legislatore attribuisce una competenza estremamente ampia al notaio rogante ”

emergere in fase di istruttoria ed essere altresì risolte a beneficio delle parti.

In che modo la novella in esame coinvolge anche il tema del trust?

Riflettere in ordine alla possibilità che la novella abbia incidenza con riguardo specifico all'istituto del trust richiede preliminarmente di verificare i confini applicativi dell'autorizzazione notarile analizzando i commi primo e settimo dell'art. 21, già richiamati: il trust non rientra tra le ipotesi espressamente escluse dal settimo comma e la norma, ponendo un divieto, va intesa come di stretta interpretazione. Per dare una risposta definitiva occorre anche esaminare le peculiarità dei complessi rapporti tra trust e volontaria giurisdizione. Si tratta di una tematica di grande delicatezza e complessità. Può segnalarsi brevemente come nel recente panorama interpretativo sussistono significative aperture in ordine alla possibilità che il trust costituisca una misura di protezione, in sé efficace e adeguata, delle persone

prive in tutto o in parte di autonomia: si tratta, in questa prospettiva, di una misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali, capace di assicurare una gestione ottimale dei beni dei soggetti incapaci unitamente al vantaggio della separazione patrimoniale.



Trusts e attività fiduciarie, due numeri in regalo per i lettori di We Wealth

I lettori di We Wealth avranno diritto a due mesi di lettura gratuita di Trusts e attività fiduciarie in rete, bimestrale di approfondimento scientifico, tecnico e professionale. Fin dall'uscita del primo numero, nell'anno 2000, Trusts e attività fiduciarie, ha contribuito a sviluppare la cultura del trust in Italia. Al compimento dei 21 anni, la rivista è approdata in rete, accogliendo la sfida del digitale per valorizzare ulteriormente la relazione con i lettori e la qualità dell'informazione.

Per info inquadra il QR code.



IN COLLABORAZIONE CON



Realizzazione a cura di We-Wealth
Allegato al numero 60 - Settembre 2023
Direttore Responsabile Pieremilio Gadda
Art Director Enzo Provvido
Coordinamento redazionale Laura Magna
Pubblicità pubblicita@we-wealth.com

Il trust in Italia

Ente del Terzo Settore - Associazione

IX CONGRESSO NAZIONALE

3 - 4

NOVEMBRE 2023

CENTRO CONGRESSI
ROYAL HOTEL CARLTON
BOLOGNA

IL TRUST IN ITALIA:
APPLICAZIONI E NOVITÀ

LE SESSIONI

- ▶ PROCEDURA CIVILE: NOVITÀ
- ▶ DIRITTO STRANIERO
- ▶ IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA E IN EUROPA: NOVITÀ
- ▶ POTERI FIDUCIARI E DIRITTO ITALIANO
- ▶ NUOVE FRONTIERE DELLA FISCALITÀ DEI TRUST
- ▶ LA LEGITTIMA E I TRUST DISCREZIONALI ESTERI
- ▶ NUOVE FUNZIONI NOTARILI
- ▶ PROFILI PENALISTICI DEL TRUST

NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITÀ!

ISCRIVITI

WWW.RIVISTA-TRUST.IT/IT/CORSI/CONVEGNO-NAZIONALE/2

DUE GIORNATE DEDICATE INTERAMENTE AL TRUST E
ALLE SUE APPLICAZIONI IN CUI MASSIMI ESPERTI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI SI CONFRONTERANNO SU ASPETTI DI
PARTICOLARE INTERESSE PRATICO E PROFESSIONALE.

 **FIDEURAM** | Private Banker

 **OIKO TRUSTEE**
S.p.A.

 **Sofir**
trusts company

 **GALVANI FIDUCIARIA**
Società di Amministrazione Fiduciaria e Trust

 **AEON TRUST**

 **AICARDI & PARTNERS**
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

 **CARTWRIGHT PESCATORE**

MEDIA PARTNER



In collaborazione con

 **TRUSTS**
L'ATTIVITÀ FIDUCIARIA IN NOI

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

 **GRUPPO Maggioli**

 **Wolters Kluwer**

 **LaTribuna**

 **EARNEXT**
INTUITIVE WEALTHTECH PLATFORM

 **Modulo24**
Wealth Planning

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
info@il-trust-in-italia.it – 06.8070853

PARTECIPA ALLA
CENA CONVIVIALE
A PALAZZO GNUDI
3 NOVEMBRE 2023